

STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE E DERADICALIZZAZIONE: L'IMPORTANZA DELLA FIGURA DELL'IMAM E DELLA NARRATIVA COSTITUZIONALE

Sommario: 1. Radicalizzazione e strategia dell'UE – 2. Il disegno di legge C. 3558 e lo status giuridico delle comunità islamiche in Italia – 3. Contro-narrativa all'ideologia jihadista e progetto Primed – 4. Strategia di prevenzione e reinserimento nella società democratica – 5. Riferimenti bibliografici

1. Radicalizzazione e strategia comunitaria dell'UE

Il concetto di radicalizzazione è privo di una definizione precisa poiché è un concetto relativamente nuovo, iniziando difatti ad essere studiato accuratamente da diverse discipline solo a seguito degli attentati da parte di Al Qaeda dell'11 settembre del 2001 in relazione alla sicurezza e al terrorismo di matrice islamista.

Tale processo si colloca nel più ampio sfondo di desecolarizzazione e vede implicate persone che simpatizzano o aderiscono manifestamente ad ideologie di matrice jihadista ispirate all'uso della violenza come mezzo per sostenere i cambiamenti da attuare nella società che possono portare anche all'abolizione dell'ordine democratico stabilito. È complesso definire i fattori che condizionano tale processo, così come individuare i diversi attori sociali che lo intraprendono: ciò determina ripercussioni anche in ambito giuridico, poiché l'assenza di uniformità in merito all'adozione di una definizione puntuale preclude la possibilità di istituire una strategia organica e interdisciplinare efficace.

La sfida di istituire una strategia efficiente è dovuta anche al fatto che non rilevi di fronte all'ordinamento giuridico la credenza interiore di una persona radicalizzata che vede la propria identità plasmata su una professione politica, religiosa o frammista, poiché a rilevare di fatto è la condotta materiale in cui si concretizza lo spregio della personalità altrui.

Il processo di radicalizzazione è un problema rilevante all'interno della società democratica, che merita di essere puntualmente affrontato, perché sono diversi gli attori passibili di persuasione di fronte alla propaganda jihadista.

La volontà di sovvertire l'ordine socio-politico con l'uso della violenza, sostenuta dai radicalizzati islamisti, può essere distinta in radicalizzazione cognitiva, riguardante l'uso della parola e la diffusione di idee estremiste, e in radicalizzazione comportamentale, attinente a una logica di azione violenta e all'eventuale realizzazione di attentati terroristici ovvero "condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche

o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia” (art. 270 sexies Codice Penale).

La narrativa di radicalizzazione jihadista pretende di presentare l'unica corretta interpretazione dell'Islam attraverso un attento uso del linguaggio religioso capace di offuscare la natura settaria e violenta della propria ideologia. Si tratta di una narrativa che strumentalizza il discorso religioso al fine di influenzare i cittadini, facendo leva su sentimenti di vittimizzazione percepita, tra cui quelli di fallimento individuale o collettivo, di discriminazione reale o presunta, di ingiustizia e, infine, l'idea semplicistica di una “cospirazione contro l'Islam”.

Si rivela dunque essenziale l'integrazione di ogni cittadino nel contesto sociale e la valorizzazione dell'elemento religioso all'interno di una politica di prevenzione della radicalizzazione. Tra le problematiche attinenti al fenomeno della radicalizzazione, sicuramente risalta la difficoltà nell'identificazione del soggetto radicalizzato, poiché, sebbene Austria, Francia e Germania abbiano, con il supporto finanziario del programma di prevenzione della radicalizzazione violenta istituito dalla Commissione Europea, redatto un manuale mirato al riconoscimento del fenomeno anche attraverso la presentazione di indicatori dei fattori di rischio da attenzionare in ambito penitenziario, questi sono difficilmente trasponibili in un contesto sociale più ampio, dove è inevitabilmente più arduo osservare cambiamenti comportamentali del singolo che possano dimostrare l'adozione di ideologie radicali. Ad oggi, non esiste una strategia comunitaria di prevenzione, poiché è preclusa alla sfera di competenza giuridica dell'Unione Europea la possibilità di interferire nel rapporto che intercorre tra gli ordinamenti nazionali e il fattore religioso, lasciati alle particolari specificazioni del diritto nazionale.

L'atteggiamento che l'Unione Europea intraprende nei confronti delle confessioni religiose è sancito dall'art. 17 TFUE, in cui è riconosciuto lo status di cui godono le chiese e le associazioni religiose in virtù del diritto nazionale e nel quale si riconosce la rilevanza di mantenere un dialogo “aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”. Sebbene dunque l'Unione non possa impegnarsi in accordi con le confessioni, è possibile pensare di intraprendere una strategia comunicativa di prevenzione comunitaria di collaborazione e dialogo tra gli Stati membri e le associazioni religiose. È concesso invece all'UE, come sancito dall'art. 83 TFUE, stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità di dimensioni transnazionali. Questa peculiare competenza ha permesso di attuare una strategia comunitaria, rinvenibile già nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'UE, volta a combattere la radicalizzazione in ambito di reclutamento terroristico. I proclami di tale strategia risultano tuttavia problematici per la generalità che li contraddistingue. Come precedentemente esplicitato, la radicalizzazione può non sfociare in atti di violenza o atti di terrorismo e risultare in tal caso solo in una separazione settaria limitata ad una efferata avversione verso i valori sociali e la cultura occidentale. Funzionale alla prevenzione, quindi, è l'attuazione di una strategia comunitaria organica e interdisciplinare che coordini l'attività di prevenzione degli Stati membri, capace di insistere nella fase di pre-radicalizzazione e reinserimento nella società democratica e di non operare solo attraverso la valenza deterrente delle sanzioni penali in caso di attentati terroristici, poiché ciò potrebbe prevenire solo una radicalizzazione comportamentale, ma non cognitiva.

2. Il disegno di legge C. 3558 e lo status giuridico delle comunità islamiche in Italia

Importante passo dal punto di vista giuridico nella direzione dell'istituzione di una strategia di prevenzione alla radicalizzazione nel contesto dell'ordinamento italiano si era avuto grazie all'onorevole Dambruoso, il quale tentò, attraverso il Disegno di legge C.3558, mai approvato al Senato, di fornire una definizione di radicalizzazione di rilevanza giuridica all'art. 1 comma 2, capace di affrancarsi da altri concetti quali fondamentalismo, estremismo e terrorismo. Così facendo, si intendeva dare autonomia al concetto e prevedere un'efficace strategia interdisciplinare per "favorire la deradicalizzazione nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e il recupero in termini di integrazione sociale". Il dovere di predisporre annualmente il piano strategico nazionale di prevenzione veniva affidato a un neonato Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che prevedeva la compresenza di rappresentanti delle istituzioni statuali e esponenti di enti e associazioni religiose. Il disegno di legge evidenzia l'importanza del dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei principi di laicità e libertà costituzionali per porre in essere un'adequata strategia. Infatti, fino ad oggi la politica italiana mirata al contrasto tale fenomeno si è concretizzata nell'espulsione amministrativa dello straniero e nell'isolamento del radicalizzato in ambito carcerario, spesso con il rischio di ledere garanzie costituzionali dell'individuo sull'altare dell'immediatezza e della sicurezza pubblica, fomentando di converso il disagio e il sentimento di emarginazione che sono punti deboli facilmente sfruttabili dalla narrativa jihadista.

È imprescindibile, di conseguenza, studiare una strategia di contro-narrativa volta a demistificare e decostruire le ideologie jihadiste attraverso il confronto con i principi costituzionali che garantiscono il pluralismo mediante una dinamica laica di narrativa costituzionale da parte dello Stato, affiancata al dialogo con imam qualificati, capaci di seguire l'individuo in un percorso personale di riscoperta dell'Islam. La deradicalizzazione non si deve porre dunque come un percorso religioso standard di rieducazione forzata o di deconversione. La figura dell'imam rappresenta colui che guida la preghiera ed è perciò possibile per qualsiasi credente ricoprire tale carica, ma non sono molti gli imam capaci di seguire nel suddetto percorso personale l'individuo giacché è necessaria a tal fine una precisa formazione volta ad attuare tale processo spirituale e a conciliare l'importanza dell'ordinamento religioso islamico e l'ordinamento secolare.

In opposizione agli imam auto-proclamati ed estremisti è nodale proporre individui capaci di discutere e sfidare i punti di vista dei radicalizzati, evidenziando la differenza tra la legittima pratica religiosa e la propaganda politica di matrice religiosa. Indubbiamente, tale strategia sarebbe di più semplice attuazione qualora vi fosse una cooperazione tra lo Stato e le diverse rappresentanze islamiche italiane. Attualmente, infatti, l'Islam in Italia non ha una rappresentanza unitaria, non è rappresentato a livello globale sul territorio da una grande associazione di riferimento ma è diviso in più sigle rappresentative che presentano diversi modi di vivere che l'Islam ammette al suo interno, rispecchiando una molteplicità già propria dell'universo islamico. All'interno del tessuto ordinamentale i gruppi religiosi narrano la propria "islamicità" per mezzo delle forme offerte dagli strumenti di diritto comune, nella speranza di una tutela giuridica specifica: l'intesa, vale a dire la definitiva presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'esistenza di un soggetto confessionale di cui riconosce la specificità. A oggi, solo il Centro Islamico Culturale d'Italia - Grande Moschea di Roma, costituito nel 1966, è stata riconosciuto nel 1974 ai sensi della legge n. 1159/1929, la quale si fonda sul regio decreto 289/1930 e che

riconosce gli enti morali attraverso il decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'interno a seguito di un parere da parte del Consiglio di Stato. In questo caso, l'iter di approvazione è affidato a una serie di soggetti facente capo al ministro dell'interno e, sebbene il Consiglio di Stato rilasci un parere non vincolante, per prassi questo difficilmente se ne discosta. Si ha nella disciplina degli enti morali un'azione di controllo pervasivo sull'attività dell'ente, sulla sua consistenza e sulle sue caratteristiche patrimoniali di. Va inoltre ribadito che solo agli enti di culto è concessa la possibilità di richiedere le trattative per l'intesa.

La stipulazione dell'intesa potrebbe poi, oltre a facilitare il dialogo tra associazioni religiose e Stato, garantire il concreto esercizio della pratica di culto in ambito penitenziario, che, sebbene sia formalmente assicurato dal punto di vista della titolarità, incontra nel concreto delle difficoltà che all'interno della superdiversità carceraria possono portare alla ridefinizione dell'identità del carcerato su informazioni assorbite autonomamente, senza la possibilità di essere validate e controllate da un affidabile ministro di culto portando a un grave rischio di radicalizzazione.

3. Contro-narrativa all'ideologia jihadista e progetto Primed

È una condizione necessaria per affrontare la problematica realizzazione di una strategia, attraverso una visione strutturale di lungo periodo volta alla prevenzione e alla deradicalizzazione, considerare il fondamentale diritto di libertà religiosa e bilanciarlo correttamente con le istanze di sicurezza che non devono operare come disconoscimento dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Nel Dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre el 11-m di José Antonio Rodríguez García si sottolinea di fatto il bisogno in una società democratica di favorire l'incontro del pluralismo religioso permettendo la conoscenza della differenza tra Islam e terrorismo islamico. Si ribadisce nel parere della Commissione di A.J. Rodríguez García la rilevanza del principio di laicità, da intendersi come separazione e neutralità della struttura statale rispetto alle confessioni religiose, il ruolo fondamentale dello Stato nell'accreditare la credibilità degli imam per garantire una “mayor transparencia e integración en la sociedad y participación en la lucha contra las derivaciones políticas e ideológicas que alimentan el extremismo y la violencia” e il notevole ruolo che ricopre l'integrazione sociale, economica e culturale della comunità musulmana in ambito di prevenzione. Il compito dello Stato, per cautelarsi dal rischio della narrativa jihadista, deve essere, da una parte, quello di fornire una contro-narrativa interdisciplinare funzionale alla società democratica, capace di fornire al cittadino gli elementi critici adatti per far fronte alla persuasione di tale propaganda e, dall'altro lato, trovandosi lo Stato stesso in difficoltà nel distinguere propaganda politica di matrice religiosa e propaganda religiosa, dato che l'opera di qualificazione nel circoscrivere ciò che non è religioso senza entrare nel merito del messaggio implica un'attività interpretativa delicatissima e sofisticata, instaurare una collaborazione tra imam qualificati, che si pongano come mediatori tra lo Stato e l'Islam, e coloro che operano nell'ambito della pubblica amministrazione, con la polizia postale che opera in ambito di prevenzione online e con gli operatori in ambito penitenziario dove il rischio di radicalizzazione è alto.

Importante progetto che opera in questa direzione è il progetto Primed, finanziato dal ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del bando di “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazioni tra le università italiane e

quelle degli Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica". L'intento del progetto è quello di creare un circolo virtuoso di cooperazione scientifica tra atenei italiana e Paesi OCI istruendo persone di diversi livelli attraverso corsi di formazione rivolti a una pluralità di attori che agiscono all'interno della società democratica, tra cui operatori della pubblica amministrazione, attori della società civile, operatori socio-assistenziali, operatori della pubblica sicurezza, agenti di polizia penitenziaria, dirigenti scolastici e insegnanti, operatori socio-economici, con azioni di diverso tipo a seconda degli attori coinvolti. L'obiettivo dei corsi che il progetto propone è quello di trasferire nozioni in merito all'Islam, ai suoi fondamenti giuridici e culturali, al rapporto tra società religiosa e società secolare come chiave di lettura per affrontare una comunicazione interculturale al fine di comprendere l'individuo e favorire l'inclusione nella società. Di singolare rilevanza è il corso di alta formazione per Imam e ministri di culto musulmani, volto a offrire agli operatori religiosi musulmani operanti nel contesto sociale nazionale una formazione che consenta loro di agire come ministri di culto nei contesti carcerari, di formarsi in contesti internazionali con uno sguardo analitico sulle specificità dell'Islam in Italia e promuovere processi di sviluppo dell'autoconsapevolezza cognitiva e relazionale.

4. Strategia di prevenzione e reinserimento nella società democratica

È imprescindibile, per prevenire la radicalizzazione e garantire il reinserimento nella società di un soggetto deradicalizzato, attuare una strategia comunicativa coordinata tra Stato e confessioni religiose, in grado di attecchire in modo persuasivo nel tessuto sociale attraverso operatori religiosi formati e specializzati capaci di porsi come mediatori autorevoli per fornire una contro-narrativa all'ideologia jihadista. Parallelamente, si deve instaurare un percorso organico attuato dallo Stato mirato a promuovere la conoscenza della Costituzione "la cultura della tolleranza e del pluralismo è il principio supremo della laicità dello Stato nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico" Art.8 d.d.l. C.3558. Per realizzare una trasformazione della società tesa alla pluri religiosità e alla pluri multiculturalità la contro-narrazione e la cooperazione con il fattore religioso si pongono come unica reale risposta alla radicalizzazione. Al fine di garantire l'integrazione e prevenire sentimenti di marginazione, terreno ideale per la propaganda jihadista, è necessario che l'Unione Europea sostenga lo sviluppo di campagne informative all'interno degli Stati membri per mezzo di piattaforme multimediali e campagne promosse dalle istituzioni internazionali, poiché, sebbene non sia possibile una strategia di tipo sanzionatorio comune, è nodale stabilire una strategia organica europea di comunicazione e informazione per assicurare le garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e integrazione sociale. È auspicabile la promozione di un nuovo disegno di legge che inquadri la definizione giuridica di radicalizzazione capace di dare autonomia al concetto, che agisca su diversi fronti e istituisca una strategia nazionale puntuale e continuamente aggiornata di prevenzione attraverso una cooperazione a più livelli tra Stato, enti religiosi e attori sociali operanti in diversi campi della nostra società.

5. Riferimenti bibliografici

Elenchi i riferimenti in ordine alfabetico per autore

-Boncio A., Disfatta isis e foreign fighters di ritorno: il caso italiano. Ispi Istituto per gli Studi di Politica Internazionale p.18-26, 6 novembre 2017

-Ministero della Giustizia. Manuale sulla radicalizzazione

-Laurano P. e Anzera G., Analisi sociologica del nuovo terrorismo tra dinamiche di radicalizzazione e programmi di radicalizzazione, open edition journals p. 99-115

-<https://primed-miur.it/corso-di-alta-formazione-per-imam-e-murschidat/>

-lezioni del corso Sicurezza, diritto e religione. corso Jean Monnet FUTURE (From Understanding To Countering Religious Extremism)

-<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/0103654.pdf> testo del Disegno di legge C.3558, Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento

di matrice jihadista

-Fillon S., What we can learn from France's failed deradicalization center, La Stampa, 2 settembre 201

-José Antonio Rodríguez García, El dictamen de la comisión parlamentaria sobre el 11-M: libertad religiosa y terrorismo islamista, in Revista de Estudios Políticos, n.136

-<http://europarl.europa.eu> Attuazione dell'art.17 TFUE da parte del Parlamento europeo

Federica Basco